



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10025 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, OMISSIS;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento che determina la mancata ammissione alla -OMISSIS-della scuola secondaria di I grado ed in particolare del documento del Consiglio di classe in data -OMISSIS-;

della comunicazione di avvenuta non ammissione alla classe terza del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione la signora -OMISSIS-, esercente la genitoriale potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, impugna il provvedimento recante la mancata ammissione alla -OMISSIS-della scuola secondaria di 1° grado all'Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-- -OMISSIS-, dell'alunna -OMISSIS-, per come accertato mediante pubblicazione in data 11 giugno 2018 sul curriculum della in assenza di ogni ulteriore e diversa notificazione o comunicazione, nonché dell'acquisito verbale/documento del Consiglio della Classe -OMISSIS- sulla non ammissione alla classe successiva dell'alunna -OMISSIS-, rilasciato alla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 09.08.2018.

Rappresentano in fatto che la piccola -OMISSIS- era già stata dichiarata non ammessa nell'anno scolastico 2013/2014, ovvero all'atto della frequenza della classe quinta della scuola primaria di primo grado e successivamente all'atto della frequentazione dell'anno scolastico 2015/2016 ovvero della classe prima della scuola secondaria di primo grado, e sempre nel medesimo Istituto Comprensoriale; deducono di aver attestato e dimostrato sia in data 5 settembre 2017 per certificato sottoscritto dal Dott. -OMISSIS-- neuropsichiatra infantile – -OMISSIS-, sia precedentemente in data 14 agosto 2014 per certificato sottoscritto dal Dott. -OMISSIS-- neuropsichiatra infantile – -OMISSIS-che la bambina risulta presentare Disturbo Specifico dell'Apprendimento.

Evidenziano i deducenti che le certificazioni predette richiamaivano all'esigenza specifica e particolare di attenzione ai bisogni e ai processi formativi e sono stati entrambi comunicati e depositati presso l'Istituto Comprensivo, sempre lo stesso, dove -OMISSIS- ha frequentato sia la primaria che la secondaria, perfettamente noti al Dirigente Scolastico, come dimostrano le allegate note di risposta, sulle quali torneremo appresso.

Il verbale di scrutinio del II quadrimestre, rilasciato solo in data 9 agosto 2018 certifica l'enormità della situazione e comprova la assoluta assenza di valutazione e considerazione della condizione – certificata tempestivamente – della minore ai fini dell'ammissione alla successiva classe di riferimento.

Il motivo che ha prodotto la mancata ammissione di -OMISSIS- alla classe terza è individuato nella parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ma il motivo esposto è del tutto illegittimo (nei criteri di valutazione) oltre che illogico nel richiamo alla funzione propria della scuola dell'obbligo. In particolare negli atti gravati si legge di uno "scarso interesse, impegno incostante, scarsa riflessione sul ruolo dello studente".

L'amministrazione statale costituitasi a mezzo della difesa erariale non ha prodotto difese.

2. Alla Camera di consiglio del 25 settembre 2018 udita la discussione del procuratore della ricorrente, la causa è stata ritenuta in decisione previa avviso in ordine alla possibilità di definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

3. Ebbene, nel rubricare la violazione delle norme di cui alla L. n. 170/2010 nonché svariati profili dell'eccesso di potere, i genitori lamentano che alcuna strategia specifica è stata prevista dalla scuola al fine di accrescere e favorire il livello di apprendimento dell'alunna; tutt'altro sono riscontrabili irregolarità finanche in ordine alle modalità di redazione della scheda personale, mediante l'indicazione di avvenute interrogazioni aggiunte successivamente all'uscita del verdetto comprovante la bocciatura della piccola -OMISSIS-, anche detta circostanza sarà oggetto di specifica capitolazione.

Il tutto nella più completa e assoluta mancanza di alcuna comunicazione ai genitori dell'alunna (dimostrata con gli atti depositati) che di fatto non sono stati minimamente coinvolti in ordine al rendimento scolastico della figlia, a rischio bocciatura, ponendoli nella impossibilità di intervenire.

Aggiungono che nessun cenno è stato fatto alla condizione specifica dell'alunna, nemmeno nel campo lasciato totalmente libero in cui si rimanda ad altre eventuali motivazioni.

Sostengono che chi ha deficit di apprendimento – siamo ai livelli nozionistici della questione – ha difficoltà di concentrazione e non scarso interesse, che genera impegno incostante come logica conseguenza.

Nessuna valutazione ha tenuto conto che -OMISSIS- ha certificato la sua difficoltà di apprendimento e per corollario che nulla, ma proprio nulla è stato fatto per aiutarla in questa oggettiva difficoltà – assenza di interventi che peraltro è certificata dalla totale assenza in atti di ogni riferimento.

3.1. Ad avviso della Sezione le ricostruite doglianze appaiono persuasive e meritevoli di accoglimento importando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

Osserva preliminarmente il Collegio che l'art. 6 del D.M. n. 5669/2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare.

3.2. Non può assolutamente essere seguito l'assunto dell'Istituto resistente, espresso nella relazione sui motivi della "bocciatura" versata in atti, a stare al quale il "certificato di un "Disturbo specifico dell'apprendimento" non meglio precisato, rilasciato dal dott. -OMISSIS-infatti, non risulta supportato da alcuna specifica indicazione utile ai fini dell'adozione di una valida e appropriata strategia educativo-didattica".

Oppone infatti in proposito il Collegio come non possa l'istituzione scolastica trincerarsi onde giustificare l'omessa adozione di misure compensative del disagio nell'apprendimento, dietro una presunta carente indicazione da parte della struttura sanitaria specialistica di rimedi e strumenti utili all'allestimento di strategie di recupero, atteso che l'individuazione di siffatte misure rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione scolastica, la quale può in ipotesi, anche avvalersi di consulenti da essa prescelti ma non può certo demandare ai sanitari che abbiano diagnosticato il deficit nell'apprendimento, l'individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un alunno.

Era dunque compito della scuola individuare le più opportune strategie di recupero onde permettere alla discente di fronteggiare il gap nell'apprendimento.

3.3. L'art. 5, co. 2 della l. n. 170/2010 stabilisce invero che "Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali".

Risulta chiaro dal disposto legislativo primario appena riportato, l'obbligo esistente in capo all'amministrazione scolastica di allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate a consentire all'alunno affetto da disturbo specifico dell'apprendimento, di colmare il deficit nell'apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione.

Consta al riguardo uno specifico precedente della Sezione, che ha avuto modo di puntualizzare che “al fine dell’apprestamento preventivo delle misure previste dalla legge n.170/2010 non possono ritenersi sufficienti le sole considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe o del team dei docenti ma è comunque richiesta una formale diagnosi di D.S.A., quantomeno rilasciata da una struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate. (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III – Bis, 10 marzo 2015 n. 3997).

Altro Tribunale ha in proposito affermato l’obbligo dell’Amministrazione di predisporre misure compensative nel caso di accertata diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, chiarendo condivisibilmente che “Ove la scuola sospetti un disturbo specifico dell'apprendimento a carico di un discente deve, senz'altro, attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l'attivazione dei rimedi di cui parla l'art. 5, l. n. 170 del 2010, i quali sono stati reputati dal legislatore idonei a garantire l'apprendimento con metodi alternativi a quelli tradizionali ai minori affetti dai disturbi in questione.” (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 06/03/2013, n. 1254).

Orbene, nel caso all’esame il Collegio constata la presenza agli atti di causa di specifica relazione diagnostica redatta dal dr. -OMISSIS- dell’unità multidisciplinare di neuropsichiatria infantile dell’AUSL di -OMISSIS- in data 5.9.2017 (doc. 4 fasc. digitale di parte ricorrente), la quale attesta la sussistenza nella persona della minore -OMISSIS- del disturbo specifico dell’apprendimento e afferma che “al fine di garantire il successo formativo e il diritto allo studio” la predetta “necessità di “attenzione particolare a bisogni e processi formativi”.

Tale certificazione è stata inviata all’Istituto dai genitori della minore con raccomandata a.r. del -OMISSIS- (Doc. 5 fasc. digitale di parte ricorrente).

Alla luce di siffatta certificazione diagnostica debitamente fatte pervenire alla scuola dalla ricorrente, deve dunque ritenersi che l’istituto sia stato posto in condizione di conoscere la patologia di cui è affetta la minore -OMISSIS-, ed era quindi in grado di apprestare le misure compensative necessarie ed opportune al fine di consentire alla minore di conseguire un sufficiente livello di preparazione.

La scuola è venuta meno al delineato obbligo determinando l’illegittimità del provvedimento finale di riprovazione dell’alunna -OMISSIS-, con conseguente necessità di annullamento dello stesso.

4. Del pari fondate sono le censure svolte avverso l’introduzione postuma, successivamente alla data del -OMISSIS-, nel registro personale della discente, di annotazioni inerenti interrogazioni avvenuta in data -OMISSIS-.

Risulta infatti nel resoconto del secondo quadrimestre versato in atti (doc. 11 produzione ricorrente), una verifica svolta il -OMISSIS-in Storia, con votazione pienamente sufficiente di 6,5 ed una in Scienze per il punteggio di 5,8. Del pari consta una verifica in Italiano scritto il 4.6.2018 per una votazione di 6,5 nonché una verifica in Arte e immagine del -OMISSIS-per il considerevole punteggio di 8

Siffatti giudizi comprovano che l’alunna era in fase di stanziale recupero scolastico ma di esso l’istituto non ha tenuto conto nella formulazione del giudizio finale, dando luogo all’ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria fondatamente denunciato.

5. Il giudizio del Consiglio di classe e il provvedimento finale consustanziale di non ammissione della minore -OMISSIS- alla terza classe dell’Istituto è pertanto illegittimo e va annullato conseguendone per l’effetto conformativo della presente sentenza, l’obbligo della scuola di sottoporre a rivalutazione la discente,

tenendo conto nella omessa adozione di misure compensative atte a superare il deficit di apprendimento che la affligge.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla gli atti e i provvedimenti impugnati e in particolare il documento del Consiglio di classe in data -OMISSIS-.

Condanna l'Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente le spese di causa che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO